REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI RAGUSA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CIARCIA'	MICHELINO	Presidente
☐	DONZELLA	ANTONIETTA	Relatore
☐	CAMPANELLA	BIAGIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 503/2017
  depositato il 12/04/2017

- avverso COM. PREV. IPOT n[redacted]4 ASSENTE
  contro:
AG. RISCOSSIONE RAGUSA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

difeso da:
[redacted]

proposto dal ricorrente:
[redacted]

difeso da:
TRAINA SALVATORE
[redacted]

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 503/2017

UDIENZA DEL

02/07/2018 ore 09:30

N°

1454/01/18

PRONUNCIATA IL:

02/07/18

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

15/10/18

Il Segretario

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con ricorso notificato alla RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. il 14.III.2017 [redacted] ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. [redacted] emessa il 20.X.2016 a cautela della complessiva somma di € 81.882,29, oltre accessori, portata dalle ivi richiamate numerose cartelle di pagamento (alcune delle quali formate per il recupero di canoni idrici dovuti al Comune d[redacted] sanzioni pecuniarie per violazioni del C.d.S. e contributi previdenziali), della quale ha eccepito l'illegittimità e invocato l'annullamento, previa immediata sospensione della sua esecutività, per i seguenti motivi:

1- inesistenza giuridica della notifica dell'atto a mezzo posta, siccome eseguita da agenzia privata di recapito;
2- compiuto ininterrotto decorso dei termini di prescrizione della pretesa tributaria dopo la notifica delle richiamate cartelle;
3- omessa notificazione degli atti presupposti.

Costituitasi in lite, la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere alla proposta opposizione quanto alle doglianze afferenti al merito della pretesa tributaria e il difetto di giurisdizione dell'adita C.T.P. quanto ai crediti non tributari portati dalle cartelle poste a fondamento dell'opposta comunicazione preventiva, difendendo la correttezza del proprio operato e affermando la rituale e tempestiva notificazione della gravata comunicazione preventiva di ipoteca e di tutte le richiamate cartelle.

Disattesa la proposta istanza di sospensione, acquisite le memorie illustrative depositate dall'opponente e ultimata la trattazione, la Commissione assumeva infine la causa in decisione all'esito della pubblica udienza del 02.VII.2018.

MOTIVI della DECISIONE

Premesso il difetto di giurisdizione dell'adita C.T.P. quanto ai crediti portati dalle cartelle formate per il recupero di canoni idrici, sanzioni pecuniarie per violazioni del C.d.S. e contributi previdenziali - crediti non aventi natura tributaria e perciò sottratti alla giurisdizione dell'adita Commissione Tributaria ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 546/1992, in ordine ai quali deve affermarsi il radicamento della giurisdizione ordinaria -, l'esame del merito della proposta opposizione, quanto ai restanti crediti di natura tributaria a cautela dei quali è stata emessa la gravata comunicazione preventiva di ipoteca, è precluso dal doveroso accoglimento dell'eccezione di inesistenza giuridica della notificazione dell'atto, dalla RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. affidata all'agenzia privata di recapito postale Nexive.

Come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "*in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 cod. proc. civ. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio*" (*cfr.* CASS. n. 11095/2008), per modo che "*la notifica a mezzo posta (...) effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane S.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali*" (*cfr.* CASS. n. 19467/2016; ma vedi anche CASS. n. 27021/2014).

Attesa l'inesistenza della notifica, è dunque esclusa l'applicazione dell'art. 156, u.c., c.p.c. in ragione della proposta opposizione, la disposizione essendo dettata in materia di nullità degli atti e non già di radicale inesistenza dei medesimi.

Per quanto sopra, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'impugnata comunicazione preventiva di ipoteca e condanna della società di riscossione, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 503/17 R.G.R.;

dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'A.G.O. quanto ai crediti di natura non tributaria di cui in motivazione;

annulla quanto ai rimanenti crediti la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29776201600035194del 20.X.2016;

condanna la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. al pagamento, in favore dell'opponente SGARLATA Giovanni, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.755,00, di cui € 255,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Ragusa 02.VII.2018.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE